



L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: CHI È, COME SI DIVENTA, COSA FA

Amministratore di sostegno è chi, grazie al decreto del giudice, tutela una persona la quale, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere a sé e ai propri interessi. Anziani, disabili e ammalati, in breve tutti coloro che ne hanno bisogno, ma anche persone sane in previsione di una possibile futura incapacità, possono ottenere dal giudice la nomina di chi avrà cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per avere la nomina di un amministratore di sostegno occorre fare richiesta ("ricorso") al giudice tutelare del Tribunale di riferimento della residenza o del domicilio del beneficiario. A Milano, la richiesta (corredata di marca da bollo da 27 €) va presentata all'ufficio del giudice tutelare presso il Tribunale - Sezione IX civile Bis - Minori e Soggetti Deboli - via San Barnaba 50 - 20122 Milano.

Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 atti urgenti (orario di erogazione dei numeri dalle ore 8,45 alle ore 12,30)

La richiesta può essere fatta

- dal beneficiario
- dal coniuge
- dal convivente in maniera stabile
- dai parenti fino al quarto grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini)
- dagli affini fino al secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore)
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero.

Anche gli operatori dei servizi sanitari e sociali, qualora ravvedano l'opportunità di un amministratore di sostegno per la persona che curano e assistono, sono tenuti a farne richiesta al giudice tutelare o a informare il pubblico ministero.

Presentata la richiesta, il giudice fissa un'udienza per verificarne la congruità e quindi nomina l'amministratore con un decreto che riporta

- le generalità del beneficiario e dell'amministratore
- la durata della nomina, che può essere anche a tempo indeterminato
- l'oggetto della nomina e degli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario
- gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- i limiti delle spese che l'amministratore può sostenere attingendo al patrimonio del beneficiario
- le scadenze dei rendiconti.

Nominando chi dovrà aver cura della salute e degli interessi del beneficiario, il giudice dà la preferenza a

- il coniuge non separato legalmente
- il convivente stabile
- uno dei genitori
- un figlio
- un fratello o una sorella
- un parente entro il quarto grado
- il soggetto designato legalmente dal genitore superstite.

Non possono essere nominati gli operatori di servizi pubblici e privati che a vario titolo si prendono cura del beneficiario.



La nomina dovrebbe essere operativa entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Normativa di riferimento: Legge numero 6 del 09 gennaio 2004.

Altre informazioni:

sito web del Tribunale di Milano > Come fare per ...> Tutela e Persona > L'amministrazione di sostegno.

Link: www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=341

Moduli disponibili sul sito del Tribunale:

- *Facsimile di richiesta di amministratore di sostegno*
- *Facsimile di Inventario del patrimonio*
- *Facsimile di rendiconto annuale*
- *Appendice normativa: Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del giudice*

